

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA ROSA, MURMURA, SALERNO, ARCUDI, TREU, SAMMARTINO, COLELLA e GENOVESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1976

Modifica e integrazione della legge 18 maggio 1974, n. 217, riguardante la sistemazione giuridica ed economica dei vice pretori onorari

ONOREVOLI SENATORI. — È comunemente avvertita, ed il Capo dello Stato ne ha fatto implicita denuncia nel messaggio di fine d'anno, la crisi di lentezza che travaglia la giustizia ordinaria e di cui è causa non ultima l'insufficienza dell'organico della magistratura soprattutto a livelli periferici.

Dalle tabelle di ripartizione del personale della magistratura si rileva facilmente che molte preture, e tra queste alcune che hanno sede nel capoluogo di circondario, sono affidate ad un solo magistrato, spesso uditore giudiziario con funzioni.

Se si pone mente che oggi alle materie previste dall'articolo 33 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si sono aggiunte altre materie rimesse alla competenza funzionale del pretore, e tra queste tutte le cause in

materia di lavoro e di assistenza e previdenza obbligatoria, ci si rende conto che la previsione dell'articolo 34 del citato ordinamento giudiziario ha sapore ottimistico: in effetti i vice pretori onorari sono « di regola » costretti a tenere udienza affiancando con un ruolo proprio il lavoro del magistrato.

Tale stato di cose rappresenta un onere non indifferente per numerosi professionisti impegnati, senza remunerazione, e nel lavoro di udienza e in quello conseguente di stesura delle sentenze.

Già con la legge 18 maggio 1974, n. 217, si è tentato di porre rimedio a tale situazione, venendo incontro, nel rispetto dell'articolo 106 della Costituzione, alle esigenze giuridico-economiche dei vice-pretori incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È ovvio però che la situazione di disagio in cui versano numerosi professionisti non toccati dai benefici della citata legge, vuoi perchè nel 1974 non avevano avuto incarico di funzioni giudiziarie nel periodo previsto, vuoi perchè le funzioni giudiziarie di cui erano stati incaricati erano cessate all'entrata in vigore della legge citata, merita che ad essa si ponga rimedio.

Ciò può essere reso possibile estendendo i benefici della legge 18 maggio 1974, n. 217, a tutti i vice-pretori onorari che durante il triennio di nomina siano stati incaricati di funzioni giudiziarie, anche se limitatamente al periodo delle ferie ordinarie dei giudici titolari, sempre che durante l'anno giudizia-

rio abbiano « di regola » tenuta udienza dibattimentale.

Tale provvedimento assicurerebbe all'amministrazione della giustizia la possibilità di fruire senza soluzioni di continuità dell'opera dei magistrati non abbisognevole di tirocinio e quindi in grado di poter immediatamente assolvere al mandato loro commesso. Inoltre tale provvedimento si risolverebbe in definitiva in maniera positiva per il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, in quanto eviterebbe la spesa relativa al periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.

Per quanto in premessa, ci onoriamo di sottoporre all'approvazione del Senato il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I vice pretori onorari in funzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i quali durante il triennio di nomina siano stati incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età. Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Art. 2.

Le norme previste dal precedente articolo si applicano ai vice pretori onorari destinati dal presidente del tribunale a supplire il pretore titolare nel periodo delle sue ferie ordinarie, sempre che tale supplenza abbia avuto luogo per almeno 4 anni giudiziari

consecutivi, e sempre che detti magistrati onorari tengano di regola udienza nel corso dell'anno giudiziario, anche nel periodo in cui è presente in sede il pretore titolare.

Art. 3.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Art. 4.

Ai vice pretori onorari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, numero 1077, della legge 24 maggio 1970, numero 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1° dicembre 1973.

Art. 5.

I vice pretori onorari di cui alla presente legge di regola tratteranno solo le controversie previste dalla legge 11 agosto 1973, numero 533, per il resto coadiuvando il titolare nell'adempimento delle sue funzioni.

Art. 6.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976.